



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 81 del 09/06/2005

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE POLITICHE DELLA SALUTE 3 giugno 2005, n. 300
Rinnovo autorizzativo all'apertura di dispensari farmaceutici stagionali nelle località dei comuni di pertinenza della ASL FG/1 ai sensi della L. 362/91, art. 6. Stagione estiva 2005. Richiesta pubblicazione.

IL DIRIGENTE DI SETTORE

Visto il D.Lgs 3 febbraio 1993 n. 29;

Visto il D.L.gs 31 marzo 1998 n. 80;

Vista la Legge Regionale 24 marzo 1974 n. 18;

Vista la L.R. n. 16/96;

Vista la Legge Regionale 4 febbraio 1997 n. 7;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale 28 luglio 1998 n. 3261 e successive integrazioni;

In Bari presso la sede del Settore, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio Assistenza Farmaceutica n. 6 riceve dal Dirigente dello stesso la seguente relazione:

l'art. 6 comma 3 della L. 362 dell'8.11.91, prevede che nelle stazioni di soggiorno, cura e turismo e nelle località climatiche, balneari o termali o comunque d'interesse turistico con popolazione inferiore ai 12.500 abitanti, le Regioni possono autorizzare, in aggiunta alle farmacie esistenti, l'apertura stagionale di dispensari farmaceutici, tenendo conto della media giornaliera delle presenze annuali rilevate dalle A.P.T. provinciali.

Con deliberazione della Giunta Regionale n. 547 del 18.5.99, pubblicata sul BURP n. 59 del 7.6.99, sono stati emanati i criteri di massima necessari per consentire l'apertura dei suddetti dispensari stagionali, con la precisazione che, in caso di prima autorizzazione è necessario acquisire oltre al parere delle A.P.T. provinciali, la deliberazione di Giunta Municipale del Comune richiedente, mentre nei casi di rinnovo autorizzativo, è sufficiente la richiesta sindacale accompagnata comunque dal parere della relativa A.P.T.

Con nota prot. n. 24/7054/6 del 01.03.2005, l'Assessorato alle politiche della Salute, ufficio n. 6, ha indicato, a tutti gli organi interessati, le procedure previste dalla normativa vigente in materia circa il rilascio delle autorizzazioni per l'apertura dei dispensari stagionati sia per quelli di nuova istituzione e sia per quelli da rinnovare, nonché, con la nota integrativa, ha puntualizzato circa l'affidamento dei presidi

stagionali da parte dei Sindaci.

La ASL FG/1, con nota prot. n. 6752 del 9.5.2004, ha trasmesso la documentazione con la quale i Sindaci dei Comuni di Lesina, San Nicandro Garganico, Vieste e Rodi Garganico richiedono il rinnovo autorizzativo per l'apertura dei dispensari farmaceutici stagionali nelle località di propria competenza come di seguito specificato:

Comuni Località dispensario

Lesina Marina di Lesina

San Nicandro Garganico Torre Mileto

Vieste Pugnochiuso

Rodi Garganico Lido del Sole

L'ufficio farmaceutico di questo Assessorato ha verificato che nella documentazione presentata dalla ASL FG/1 risulta allegata la nota prot. n. 128 del 3.2.05 della A.P.T. della provincia di Foggia, con cui comunica la media giornaliera delle presenze per ciascuna di dette località turistico - balneari e la nota dell'Ordine Provinciale dei Farmacisti di Foggia, con la quale esprime parere favorevole all'apertura dei suddetti dispensari stagionali.

Considerato che i citati dispensari farmaceutici stagionali saranno sottoposti a verifica ispettiva da parte della ASL FG/1, territorialmente competente e che la stessa notificherà copia dei relativi verbali di ispezione all'ufficio Farmaceutico dell'Assessorato regionale alle politiche della salute.

Si propone di rinnovare l'autorizzazione all'apertura dei dispensari farmaceutici stagionali per il periodo 15 giugno - 15 settembre 2005 nelle località innanzi specificate.

COPERTURA FINANZIARIA

Il presente provvedimento non comporta oneri a carico del Bilancio Regionale.

Ai sensi dell'art. 4 comma 1 della L.R. n. 17/99, la spesa derivante dal presente atto è contenuta nei limiti del F.S.R. ovvero delle ulteriori correlate assegnazioni statali a destinazione e non produce oneri aggiuntivi rispetto al predetta assegnazione.

Il Dirigente dell'Ufficio 06

Dr. Enrico Manno

Per quanto sopra esposto:

IL DIRIGENTE

RESPONSABILE DEL SETTORE

- sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, letta la proposta formulata dal Dirigente dell'Ufficio interessato;

- vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Dirigente dell'Ufficio;
- richiamato, in particolare il disposto dell'Art. 6 della L.R. 4 Febbraio 1997 n. 7 in materia di modalità di esercizio della funzione dirigenziale,

DETERMINA

Di rinnovare per l'anno 2005, ai sensi dell'art. 6, comma 3, della legge 362/91 ed in applicazione della deliberazione di Giunta Regionale n. 547 del 18.5.99, pubblicata sul BURP n. 59 del 7.6.1999, l'autorizzazione all'apertura dei dispensari farmaceutici stagionali sottoelencati, per ciascuna delle località turistico - balneari dei comuni compresi nel territorio della ASL FG/1, dal 15 giugno al 15 settembre 2005:

Comuni Località dispensario

Lesina Marina di Lesina

San Nicandro Garganico Torre Mileto

Vieste Pugnochiuso

Rodi Garganico Lido del Sole

Di incaricare la ASL FG/1 ad effettuare le opportune visite ispettive al fine di verificare la rispondenza dei suddetti esercizi stagionali ai requisiti igienico-sanitario e funzionale, con l'obbligo di trasmettere all'ufficio Farmaceutico di questo Assessorato copia dei relativi verbali d'ispezione.

Di autorizzare i Sindaci dei comuni interessati all'affidamento della gestione dei dispensari farmaceutici stagionali, secondo la normativa vigente e a quanto precisato con la nota assessorile prot. n. 24/7054/6 dell'1.3.2005.

Di disporre la pubblicazione della presente determinazione sul BURP, in quanto assimilabile agli atti indicati con lettera H art. 6 della L.R. 12.4.94 n. 13.

Di disporre che il presente provvedimento sia notificato ai Sindaci dei comuni interessati e al Direttore Generale della ASL FG/1.

Il Dirigente di Settore
Silvia Papini